



Associazione
Italiana
Studenti
Scienze
Biologiche

STATUTO

aggiornato ai sensi del D.L. 117/2017



DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ART. 1) - È costituita l'ASSOCIAZIONE ITALIANA STUDENTI IN SCIENZE BIOLOGICHE, ODV in sigla "A.I.S.S.B." ente del Terzo settore (ETS).

Il suo simbolo, approvato dai soci fondatori, potrà essere utilizzato o riprodotto su documenti, moduli o gadget solo previa autorizzazione del Presidente Nazionale o dei soci riuniti in Congresso Nazionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2) - Essa ha sede legale in Palermo, presso Piazza Castelnuovo 26 Palermo.

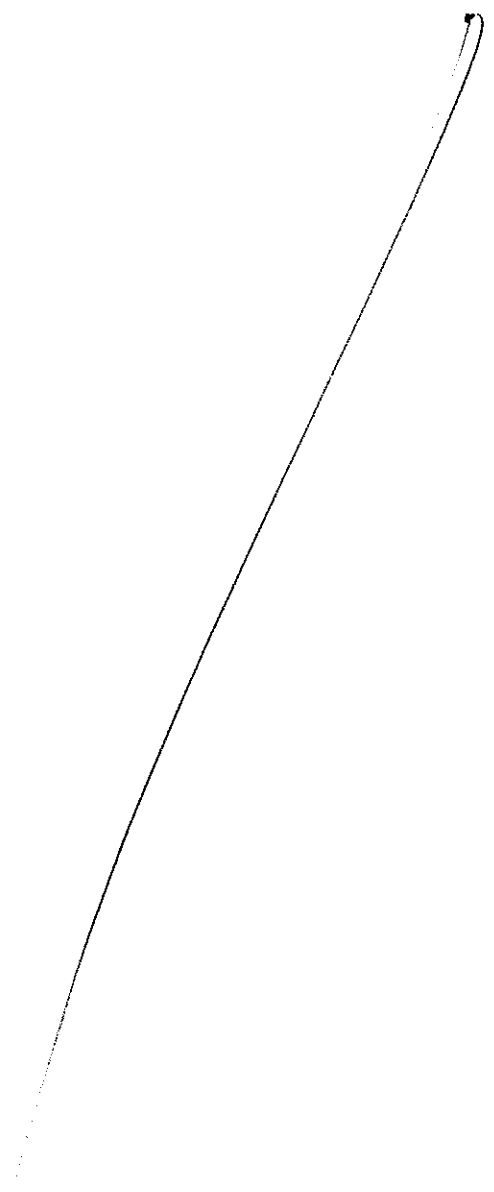
Essa potrà aprire sedi secondarie, succursali e filiali in tutto il territorio nazionale.

SCOPO ED OGGETTO

ART. 3) - L'Associazione è apolitica e aconfessionale, e non si propone fini di lucro esercita attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa ha lo scopo di:

- promuovere relazioni tra i Corsi di Laurea in Scienze Biologiche delle università italiane e tra queste e le Università straniere attraverso lo scambio d'idee, esperienze e informazioni riguardanti la formazione accademica ed i risvolti sociali della professione biologica;
- suscitare interesse negli studenti di biologia nei confronti della ricerca scientifica ed il progresso che da essa deriva;
- migliorare la professionalità degli studenti stessi;
- contribuire alla crescita della comunità biologica nazionale ed internazionale;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata





Per raggiungere le finalità suddette l'Associazione potrà:

- evidenziare e discutere i problemi della formazione e del ruolo sociale del biologo nella società contemporanea;
- agevolare e promuovere scambi culturali e professionali tra biologi o tra studenti in biologia;
- svolgere attività editoriale e divulgativa nel settore biologico e scientifico sia a mezzo stampa sia con mezzi elettronici ed audiovisivi che a mezzo internet;
- promuovere l'incontro e il dialogo tra le forze sociali, culturali e politiche per il raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- promuovere e partecipare ad iniziative volte a studiare e organizzare, in tutti i loro aspetti, nuove esperienze concrete che possano rinnovare e completare il ruolo dei biologi nella società;
- istituire borse di studio per Biologi e studenti in biologia anche al fine di consentire loro la partecipazione a manifestazioni e congressi rispondenti agli obiettivi culturali dell'Associazione.

L'Associazione potrà inoltre promuovere e gestire corsi di specializzazione, aggiornamento o perfezionamento, organizzare manifestazioni culturali e sportive di ogni genere, nonché gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti, tavole calde ed attività similari all'interno dei locali sociali che abbiano carattere di accessibilità rispetto alle attività istituzionali così come previsto dallo statuto.

SOCI

ART. 4) — Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione:

- gli studenti dei Corsi di Laurea in Biologia delle Università italiane; i laureati presso dette Università;
- tutti coloro che hanno interessi nella biologia.

Gli associati si distinguono in:

- a) soci fondatori, che sono quelli che hanno costituito l'Associazione;
- b) soci ordinari, che sono quelli che prestano la loro opera per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione potrà anche nominare soci onorari personalità di spicco nell'ambito di interesse dell'Associazione nonché persone che si siano distinte per particolari meriti nei confronti dell'Associazione e nei vari campi di intervento della stessa.

Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno uguali diritti e doveri; essi sono tenuti al pagamento della quota annuale, stabilita in funzione dei programmi dell'attività: tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Comitato Esecutivo.

Tutti i soci maggiorenni, con regolare iscrizione all'AISSB, almeno 5 anni, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, secondo le modalità in seguito specificate.

ART. 5) - Chi intende essere ammesso come socio deve accettare i principi ispiratori dell'Associazione e dovrà presentare domanda scritta alla Sede Locale, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Le quote associative non sono trasmissibili per causa di morte e non sono comunque rivalutabili. È vietata qualsiasi forma di partecipazione temporanea.

Dal momento dell'iscrizione il socio potrà partecipare alle iniziative intraprese dalla Sede Locale e rivestire cariche all'interno di essa. Tale diritto potrà essere revocato in caso di provvedimenti disciplinari.

ART. 6) - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. ART. 7) - L'esclusione sarà deliberata dal

Consiglio Nazionale nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi e agli scopi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni materiali e morali, all'Associazione.





L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata o posta elettronica.

I soci deceduti o esclusi e gli eredi dei soci defunti non hanno diritto al rimborso del contributo annuale versato né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 8) - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da tutti i beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione o riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- b) da eventuali donazioni o lasciti;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da contributi pubblici e privati;

le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annuali, da versarsi secondo le disposizioni del Comitato Esecutivo;
- b) dagli utili derivanti da tornei, manifestazioni, corsi, scuole di formazione;
- c) da eventuali elargizioni, erogazioni, sussidi o contributi sia da privati sia da Enti Pubblici o Privati;
- d) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

L'obbligo reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. (ART.8 comma 1 CTS) La previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. (ART.8 comma 2 CTS)

- Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. (ART.9 CTS)

1 Scritture contabili e bilancio. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. (ART. 13 CTS)

Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 9) - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Nazionale deve predisporre a norma di legge il rendiconto economico e finanziario da presentare al Congresso Nazionale. Il rendiconto deve essere approvato dal Congresso Nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10) - Sono organi dell'Associazione:

- a) la Sede Locale;
- b) il Congresso Nazionale;
- c) il Consiglio Nazionale;
- d) il Comitato Esecutivo.





ART. 11) - La Sede Locale è l'unità elementare costitutiva dell'Associazione. Essa è costituita da tutti gli associati.

Ogni Sede Locale ha pari rilevanza in sede congressuale e di fronte al Congresso Nazionale.

La Sede Locale è rappresentata al Congresso Nazionale dall'Incaricato Locale o da soci specificamente delegati a rappresentarla. Il rappresentante della Sede Locale dovrà farsi portatore della volontà espressa dalla maggioranza dei soci iscritti presso la Sede Locale.

ART. 12) - Presso qualsiasi centro aggregativo, rappresentato da un numero minimo di dieci unità si può far domanda al Consiglio Nazionale per costituire una Sede Locale. Il Consiglio Nazionale conferisce alla stessa la qualifica di "Sede Sperimentale", autorizzandola a svolgere attività sociali e scambi per l'anno successivo. Verificato l'adempimento da parte di detta Sede Sperimentale di tutti gli oneri prescritti, il Consiglio Nazionale propone al successivo Congresso Nazionale la conversione della Sede Sperimentale in Sede Locale a tutti gli effetti. Per l'ammissione definitiva, con tutti i diritti ed obblighi di cui al presente Statuto, occorre la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

ART. 13) - La Sede Locale svolge l'attività prevista dal presente statuto secondo i regolamenti in vigore, rispettandone i contenuti e lo spirito. La Sede Locale è soggetta a controllo da parte del Consiglio Nazionale, di cui è tenuta a seguire le direttive. La Sede Locale è gestita dalla Commissione Locale.

ART. 14) - La Commissione Locale è l'organo direttivo della Sede Locale, ed è costituita:

- a. Incaricato Locale;
- b. Amministratore Locale;
- c. Addetto Locale ai programmi di Scambio e Cooperazione della Comunità Europea

ART. 15) - I membri della Commissione Locale vengono eletti a maggioranza semplice tra tutti gli associati della Sede Locale, e la loro elezione deve essere notificata al Consiglio Nazionale entro 30 giorni. La carica ha durata annuale e può essere riconfermata per più di tre mandati, salvo diversa deliberazione del Congresso Nazionale.

ART. 16) - La Commissione Locale si riunisce almeno quattro volte all'anno: essa dovrà riunirsi inoltre quando ne facciano richiesta l'Incaricato Locale o almeno i due terzi dei suoi membri. La riunione è valida se partecipano almeno i due terzi dei suoi membri. Ogni membro della Commissione Locale ha diritto ad un voto. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice.

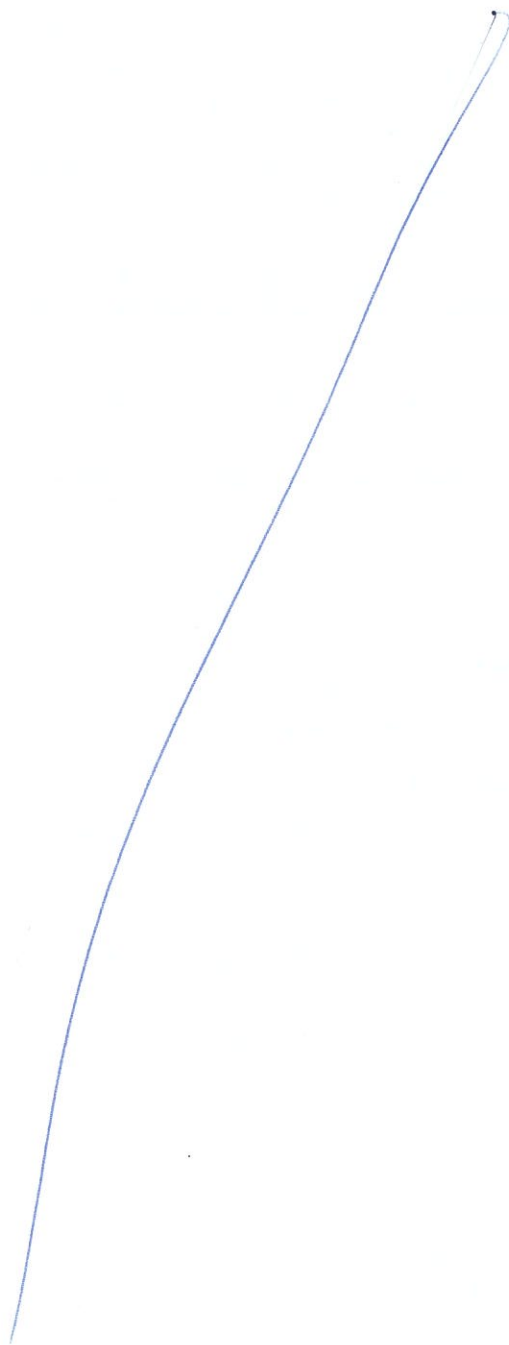
ART. 17) - La Sede Locale ha i seguenti compiti:

- a. presentare e far riconoscere ufficialmente la Sede Locale alle Autorità Accademiche e alle Autorità Civili cittadine, provinciali, regionali e nazionali;
- b. promuovere la conoscenza e la partecipazione alle attività sociali nella popolazione studentesca, nel corpo docente e nel territorio;
- c. curare la realizzazione di tale attività nel rispetto dei contenuti e dello spirito del presente Statuto e nell'osservanza dei regolamenti e delle direttive del Consiglio Nazionale.

ART. 18) - Il Congresso Nazionale è l'organo deliberante dell'Associazione: esso si riunisce almeno una volta nel corso dell'Anno Accademico per discutere e deliberare sui seguenti argomenti:

- a) relazione sull'attività svolta e sul programma operativo dell'anno successivo;
- b) approvazione del rendiconto dell'esercizio passato e del preventivo per l'esercizio futuro;
- c) nomina delle cariche sociali;
- d) tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Nazionale;
- e) approvazione degli eventuali regolamenti;
- f) proposte di lavoro presentate dai rappresentanti delle Sedi Locali su temi di pregnanti ed attuale interesse dell'Associazione;
- g) autorizzazione alla costituzione di Coordinamenti Nazionali deputati alla realizzazione degli obiettivi proposti.

Il Congresso Nazionale viene convocato dal Presidente in seguito a decisione presa a maggioranza dal Consiglio Nazionale. La convocazione ha luogo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione spedito almeno quindici giorni prima agli associati al luogo del domicilio risultante dal libro soci o mezzo posta elettronica.





ART. 19) - Il Congresso Nazionale dovrà inoltre riunirsi in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta il Consiglio Nazionale e almeno il cinquanta per cento delle Sedi Locali, oppure quando ne facciano richiesta almeno i due terzi delle Sedi Locali. La richiesta, da farsi per iscritto al Presidente, dovrà contenere l'indicazione delle materie da trattare. In questi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 20) - Sia in seduta ordinaria che straordinaria il Congresso Nazionale è validamente costituito in prima convocazione qualora risultino presenti i due terzi delle Sedi Locali, ed in seconda convocazione quando sia presente la maggioranza di esse. Il Congresso Nazionale adotta le sue deliberazioni a maggioranza semplice, salvo che per le delibere riguardanti modifiche dello Statuto, per le quali occorre la maggioranza assoluta, o le delibere riguardanti lo scioglimento dell'Associazione, per le quali occorre la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto.

ART. 21) - Le sedute sono presiedute da un Presidente, e verbalizzate da un Segretario, ambedue nominati dal Congresso stesso tra i presenti che ricoprono una carica ufficiale. ART. 22) - Hanno diritto di partecipare al Congresso Nazionale:

1. i membri del Consiglio Nazionale;
2. gli incaricati Locali, i membri delle Commissioni Locali ed i soci eventualmente delegati a rappresentare la Sede Locale.

Potranno assistere alle riunioni, senza diritto di voto, anche gli associati o altri osservatori o persone invitate espressamente dal Consiglio Nazionale nell'interesse dell'Associazione; tutti costoro dovranno allontanarsi in occasione di elezioni o votazioni.

ART. 23) - Ogni Sede Locale ha diritto di voto, che esprime a mezzo del proprio Incaricato Locale o di altro proprio socio appositamente delegato per iscritto. Il voto può essere espresso in modo segreto o palese.

Non hanno diritto di voto:

- a. le Sedi Locali i cui rappresentanti non abbiano presentato le proprie credenziali entro l'apertura della seconda sessione plenaria del Congresso;
- b. le Sedi Locali che ne siano state private per motivi disciplinari;
- c. le Sedi Locali che non abbiano presentato relazione delle attività svolte;
- d. le Sedi Locali il cui Amministratore Locale non abbia presentato all'Amministratore Nazionale, entro il termine stabilito, il bilancio consuntivo debitamente compilato a norma di legge;
- e. le Sedi Sperimentali.
- f. Tutti coloro non risultino essere in regola con il pagamento della quota annuale.

La Sede Locale che per giustificati motivi dovesse abbandonare il Congresso prima della sua chiusura, anche temporaneamente, può delegare altra Sede Locale a rappresentarla; tale delega deve essere conferita per iscritto e riportare gli argomenti all'ordine del giorno per i quali viene data. Ogni Sede Locale non può rappresentare più di una Sede Locale.

ART. 24) - Il Consiglio Nazionale è composto da:

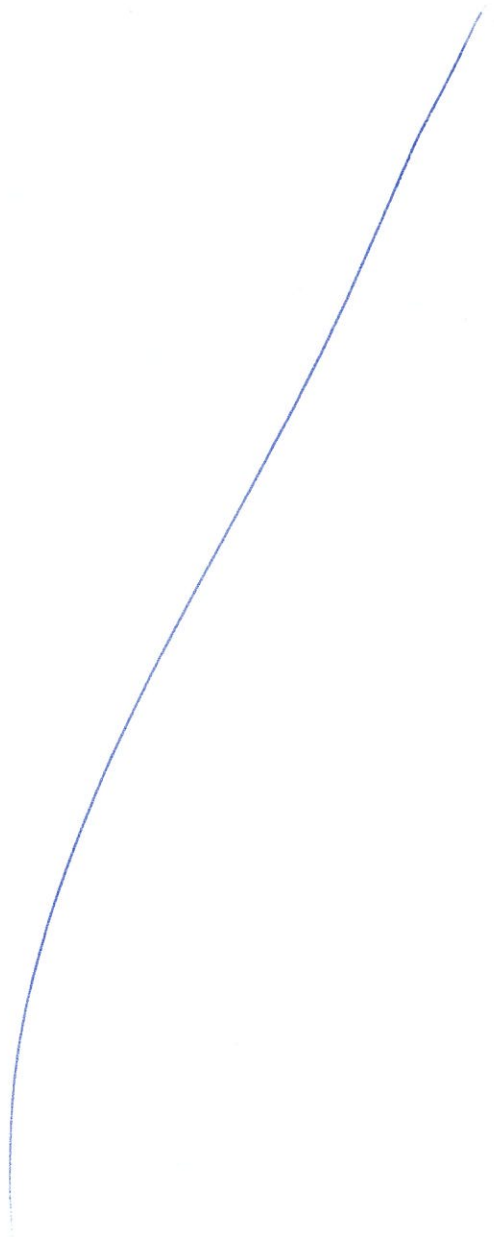
- a. il Comitato Esecutivo;
- b. i soci fondatori;
- c. i coordinatori nazionali.

ART. 25) - Il Comitato Esecutivo è formato da quattro a undici membri eletti dal Congresso Nazionale a maggioranza semplice. I componenti del Comitato Esecutivo restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Comitato Esecutivo elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario Generale, l'Amministratore Nazionale e l'Incaricato Nazionale per gli Scambi. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute in prima convocazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti regolarmente iscritti (50% +1) in seconda convocazione invece sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; il voto del presidente vale il doppio.

ART. 26) - Il comitato Esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria sia straordinaria dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Comitato:







- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Congresso Nazionale;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione del Congresso Nazionale unitamente a una relazione sull'attività sociale svolta e al programma dell'anno successivo;
- c) compilare eventualmente i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Congresso;
- d) deliberare su tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle sezioni di attività in cui può articolarsi la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) proporre al Congresso le quote di contribuzione dei soci per il risanamento del bilancio.

ART.27) - In caso di dimissioni di un componente della Comitato Esecutivo si nominerà per cooptazione un altro membro, che durerà in carica fino al successivo Congresso Nazionale.

ART.28) - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia di fronte i terzi sia in giudizio; dirige le sedute del Comitato Esecutivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni sociali; firma la corrispondenza ufficiale; firma i verbali del Comitato Esecutivo; firma qualunque atto impegnativo per l'Associazione. sottoscrive contratti e convenzioni di ogni genere, stipula contratti di mutuo; concede ogni garanzia sia personale sia reale sui beni di proprietà dell'Associazione. Per tutte le operazioni bancarie, l'apertura di conti correnti, l'emissione e girata di assegni ed effetti, la riscossione di ogni e qualsiasi somma o mandato a qualunque titolo dovuti alla Associazione occorrerà la firma del Presidente. Con atto scritto il Presidente può conferire deleghe ad altri membri del Comitato Esecutivo o ad un Incaricato locale per determinati atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Segretario Generale.

ART.29) - Il Segretario Generale ha il compito di:

- a. promuovere e divulgare all'interno dell'Associazione con ogni mezzo, anche informatico o telematico, informazioni volte a migliorarne l'attività;
- b. mantenere i contatti tra il Consiglio Nazionale, i Coordinatori Nazionali e le Sedi Locali.

ART.30) - L'Amministratore Nazionale ha il compito di:

- a. curare le pratiche amministrative dell'Associazione;
- b. verificare la legale costituzione delle Sedi Locali in base al numero degli iscritti;
- c. controllare la gestione economica delle Sedi Locali.
- d. Incaricato alla revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione

ART.31) - L'Incaricato Nazionale per gli Scambi ha il compito di:

- a. rappresentare l'Associazione in occasione della firma dei contratti internazionali di scambi culturali tra gli studenti;
- b. coordinare le attività comunque relative agli scambi culturali sia nazionali sia internazionali;
- c. mantenere rapporti con altre Associazioni aventi scopi analoghi o complementari.

ART.32) - I Coordinatori Nazionali hanno il compito di:

- a. curare le relazioni tra l'Associazione e i terzi con i quali esista un rapporto già consolidato;
- b. portare avanti specifiche attività della Associazione;
- c. promuovere il miglioramento della didattica e la collaborazione inter e intra universitaria;
- d. mantenere i contatti con le Sedi Locali e coordinare le attività.

Essi vengono eletti a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo tra gli associati, dietro autorizzazione del Congresso Nazionale.

ART.33) - Tutte le cariche sociali sono gratuite; è solo consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'adempimento di incarichi autorizzati dal Comitato Esecutivo.

ART.34) - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Congresso Nazionale, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli aventi diritto al voto. Con la stessa delibera il Congresso determinerà le modalità della liquidazione e la devoluzione del patrimonio;







Associazione
Italiana
Studenti
Scienze
Biologiche

Il Congresso Nazionale nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci. I liquidatori non avranno diritto a compenso alcuno, ma solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 35) - Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. (ART. 15 CTS).

d) il libro del Volontario e attività di volontariato per lo svolgimento delle proprie attività

ART. 36) - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (1). Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e per tutto quello non espressamente regolamentato dal codice del terzo settore si rimanda al D. Lgs. 460/1997, del Codice Civile e le disposizioni di legge in materia.

ART. 36) Volontariato e attività di volontariato

Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (ART. 17 CTS).

PALERMO

21/05/2024



Associazione
Italiana
Studenti
Scienze
Biologiche

Dott. Vito Buffa
PRESIDENTE
C.F.: 97314760824

Vito

Associations
National
Student
Science
Biology
Dott. Vito Butta
PRESIDENTE
011 933 04760824

